

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI SERVIZI A FAVORE DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ... ;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro del turismo

EMANA

il seguente regolamento

ART. 1

(Misure di semplificazione per il turismo all'aria aperta)

1. La lettera A.27 dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 è sostituita dalla seguente: *“gli allestimenti mobili di pernottamento quali tende anche attrezzate nonché roulotte, campers, caravan, case mobili e simili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, installati dal gestore o da terzi anche in via continuativa per una durata non superiore a 48 mesi all'interno di strutture turistico-ricettive all'aperto regolarmente autorizzate sotto il profilo paesaggistico, che non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo, siano dotati di sistemi di aggancio facilmente rimovibili alle reti tecnologiche e siano rimossi alla cessazione definitiva dell'azienda turistico-ricettiva senza provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi”*.

2. Le unità abitative mobili e le tende e loro pertinenze e accessori, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserite all'interno di strutture ricettive all'aria aperta previamente autorizzate, utilizzate strumentalmente e collocate anche in via continuativa e destinate ad essere rimosse alla chiusura definitiva delle strutture stesse, sono da considerarsi attrezzature e impianti e si intendono conseguentemente esclusi dalla determinazione del valore catastale.

3. All'esclusivo fine della mappatura dell'utilizzo degli spazi all'interno delle strutture ricettive all'aria aperta, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista dall'all. A, n. 4.75 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 contiene le planimetrie delle piazzole su cui sono installate le attrezzature di cui al comma 1. In caso di successiva modifica delle piazzole, dovrà essere immediatamente depositata, tramite la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in variante, la planimetria aggiornata.

ART. 2 *(Modalità delle annotazioni)*

1. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 224 è sostituito dal seguente: *“Art. 224. Modalità delle annotazioni. – Fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti, le annotazioni sui libretti di navigazione sono eseguite dall'ufficiale o da altro funzionario dell'ufficio marittimo o consolare a ciò delegato, che le firma apponendovi il timbro d'ufficio e la menzione della propria qualifica.*

Ove le annotazioni di cui al primo comma riguardino i movimenti di imbarco e sbarco del comandante della nave, l'ufficiale o il funzionario che l'ha eseguite, provvede altresì a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del comandante, nelle forme previste dalla legge.

Nei casi previsti dall'art. 328, secondo comma, del codice, le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo sono effettuate dal comandante della nave che le firma apponendovi la menzione della propria qualifica e provvedendo a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del marittimo, nelle forme previste dalla legge.”.

b) l'articolo 226 è abrogato.

ART. 3 *(Annotazioni relative alle persone arruolate)*

1. Al terzo comma dell'articolo 357 del regolamento per la navigazione marittima sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: *“stipulati in località estera dove non sia autorità consolare”* sono sostituite dalle seguenti: *“stipulati ai sensi dell'articolo 328 del codice”*;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“La convalida del contratto di arruolamento può essere effettuata anche in formato digitale”*.

ART. 4

(Misure di semplificazione in materia di formazione degli atti di morte da parte dell'Ufficiale di stato civile)

1. Al fine di velocizzare e semplificare le attività dell'ufficiale di stato civile in materia di formazione degli atti di morte, al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

“Articolo 72 (Dichiarazione di morte)

1. La dichiarazione di morte è resa anche tramite comunicazione redatta in formato digitale e inoltrata mediante posta elettronica certificata” non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.

2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

3. La formazione dell'atto di morte può essere effettuata anche sulla base dell'avviso o accertamento di decesso, redatto in formato digitale e trasmesso in via telematica all'ufficiale dello stato civile, nei termini di cui al comma 1, dal medico che ha constatato la morte, sia esso il medico di base o di continuità assistenziale, guardia medica, medico ospedaliero o il medico intervenuto ai sensi del successivo articolo 77, comma 1. L'avviso o accertamento di decesso deve contenere i dati di cui al successivo articolo 73 e deve indicare, se del caso, l'esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta.”

ART. 5

(Misure di semplificazione in materia di rilascio autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all'affido o dispersione delle ceneri)

1. Al fine di velocizzare e semplificare le attività dell'ufficiale di stato civile e degli enti locali in materia di rilascio delle autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all'affido o alla dispersione delle ceneri, all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole *“in carta semplice”* sono sostituite dalle aggiunte le seguenti: *“oppure in formato digitale*

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: *“L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; l'autorizzazione può essere accordata anche sulla base dell'avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico in cui deve essere indicata, se del caso, la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo.*

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: *“3-bis. Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti documenti necessari per l'inumazione e la tumulazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del Comune in cui è avvenuto il decesso agli aventi titolo ovvero all'impresa funebre incaricata, per via telematica oppure in carta semplice”.*

2. All'articolo 79 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: *“resa con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante, e acquisita ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica”*.

b) al comma 4 le parole: *“L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.”* sono sostituite dalle seguenti: *“L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa sulla base dell'avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico in cui deve essere indicata, se del caso, la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo.*

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: *“5-bis. Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti documenti necessari per la cremazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del Comune in cui è avvenuto il decesso agli aventi titolo ovvero all'impresa funebre incaricata e ai gestori di crematorio, per via telematica”*.

3. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo il periodo *“l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia”*, le parole *“acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato”* sono sostituite dalle parole *“secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 285/90 art. 79 comma 4”*.

b) dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

1) *“a-bis): “Le autorizzazioni all'affido o dispersione delle ceneri sono rilasciate, per via telematica, dall'Ufficiale dello stato civile del Comune del decesso sulla base dell'avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo”*;

2) *“a-ter): “Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti documenti necessari per la cremazione e l'affido o la dispersione delle ceneri vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del Comune in cui è avvenuto il decesso agli aventi titolo ovvero all'impresa funebre incaricata, per via telematica”*;

c) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: *“b-bis) Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione e affido o dispersione delle ceneri sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante e sono acquisite, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica”*.

4. L'articolo 5, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 130 è sostituito dal seguente: *“2. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della sanità, sono stabilite per il servizio pubblico di cremazione di cadaveri, resti mortali e resti ossei, le tariffe uniche da applicarsi su tutto il territorio italiano in esenzione IVA ex art. 10 DPR 633/1972 a prescindere dalle forme gestionali dei poli crematori definite dai singoli comuni, nonché le tariffe massime da applicarsi per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri”*

ART. 6

(Misure di semplificazione in materi di permesso di costruire immobili vincolati)

All'art. 20, comma 8, primo periodo, del decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, aggiungere infine le seguenti parole: “*ad eccezione delle domande di permesso di costruire già munite di autorizzazione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato, per le quali si intende comunque formato il silenzio-assenso.*”.

ART. 7

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.